

Legge regionale 21 marzo 1983, n. 14.

Integrazione alla legge regionale 6 giugno 1980, n. 85, recante norme per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani.

Il Consiglio regionale ha approvato

Il Commissario del Governo ha apposto il visto

Il Presidente della Giunta regionale

promulga

la seguente legge:

Art. 1

Il terzo comma dell'art. 31 della legge regionale 6 giugno 1980, n. 85, è sostituito dal seguente:

«Per le discariche controllate deve essere osservata una distanza di almeno 500 metri dai centri abitati, salvo casi eccezionali che, anche su conforme parere del comune competente, dovranno essere adeguatamente motivati».

Art. 2

La presente legge è dichiarata urgente, ai sensi dell'art. 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione del Veneto.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione del Veneto. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione del Veneto.

Venezia, 21 marzo 1983

Bernini